



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 19

SESSIONE ORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA DI prima CONVOCAZIONE

O G G E T T O

LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11, ARTICOLO 18, COMMA 7BIS. PIANO DEGLI INTERVENTI. DETERMINAZIONI SULLE ISTANZE DI PROROGA DELLE PREVISIONI DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI ESPANSIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI.

L'anno Duemilaventi addi Trenta del mese di Giugno alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano presenti:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
1.	PATRON MIRKO	X	-
2.	GALLO VALTER	X	-
3.	COLETTI PIER ANTONIO	X	-
4.	MASON PAOLO	X	-
5.	PAVIN DANIELE	X	-
6.	BEDIN FIORELLA	X	-
7.	MIOZZO MILEDI	X	-
8.	ZANDARIN ANITA	X	-
9.	NATALE ANGELA MARIA	X	-
10.	PISTORE MARIO	X	-
11.	CALLEGARO EMMA	X	-
12.	MARZARO FABIO	X	-
13.	RIZZIOLI LARA	X	-
14.	BARISON DENIS	-	X
15.	CALZAVARA CHIARA	X	-
16.	ZAGO DANIELE	X	-
17.	CALLEGARO BARBARA	-	X

Numero totale presenti: **15** – Numero totale assenti: **2**

Partecipa alla seduta la dott.ssa NIEDDU NATALIA in qualità di Segretario Comunale. Il sig. PISTORE MARIO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i sigg.: BEDIN FIORELLA - MIOZZO MILEDI - ZAGO DANIELE.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

Copia della presente determinazione viene trasmessa ai responsabili dei seguenti Settori:

- Settore Servizi Amministrativi e Sociali
- Settore Servizi Finanziari e Demografici
- Settore Lavori Pubblici
- Settore Edilizia Privata e Urbanistica

Viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Campodarsego è dotato del Piano Regolatore Comunale così composto:
 - Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato con delibera di Giunta provinciale n. 225 del 9 ottobre 2012;
 - Piano degli Interventi (PI), la cui variante generale n. 1 è stata approvata con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 21 maggio 2014, con successive approvate varianti parziali;
- con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 20 maggio 2020, è stata approvata la variante n. 1 al PAT, in adeguamento alle disposizioni della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 «*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia del paesaggio"*»;
- il Comune di Campodarsego è inserito nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), del quale la Giunta provinciale con delibera n. 94 del 29 maggio 2014, ha ratificato l'approvazione, già espressa nella conferenza di servizi decisoria del 11 aprile 2014;
- in data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, recante «*Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 " Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio "* ». In particolare, l'articolo 23 della stessa legge regionale, ha introdotto la modifica all'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004 con, tra l'altro, sostituzione del comma 7 e introduzione del comma 7 bis;
- il testo del comma 7 del citato articolo 18, nella parte novellata dispone, in relazione al Piano degli Interventi, che decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano, decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti urbanistici attuativi non approvati;

DATO ATTO che, con riferimento alle aree di espansione individuate con la variante generale al Piano degli Interventi, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 21 maggio 2014, entrato in vigore il 3 luglio 2014, con piani urbanistici attuativi non approvati, il termine quinquennale di cui al citato articolo 18, comma 7, della ridetta legge regionale n. 11 del 2004 e successive modificazioni, è pertanto scaduto in data 2 luglio 2019;

VISTO l'articolo 18, comma, 7 bis della ridetta legge regionale n. 11 del 2004 e s. m., introdotto dalla citata legge regionale n. 14 del 2017, il quale prevede che:

"7 bis Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7.";

RILEVATO che:

- con delibera di Giunta comunale n. 173 del 18 ottobre 2017 è stato approvato un "Atto di indirizzo al Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica, per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 18, comma 7 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e determinazioni conseguenti.";
- con la medesima delibera di Giunta comunale n. 173 del 2017, si è altresì provveduto a fissare nello 0,5% del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'imposta

municipale propria (IMU), il contributo da versarsi da parte dei proprietari per l'ottenimento del provvedimento di proroga, di cui al comma 7 bis dell'articolo 18 della ridetta legge regionale n. 11 del 2004 e s. m.;

RILEVATO che entro il suddetto termine di decadenza sono pervenute n. 18 richieste, elencate nel prospetto allegato alla relazione del Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica del 22 giugno 2020, Allegato A alla presente delibera, di proroga, in tutto o in parte, delle previsioni di n. 8 aree di espansione a destinazione residenziale e produttiva, individuate con la variante generale al Piano degli Interventi, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 21 maggio 2014.

CONSIDERATO che con riferimento alle citate istanze pervenute, il Comune è chiamato a pronunciarsi in termini di accoglimento o diniego delle sopra menzionate richieste di proroga;

VISTA la relazione tecnica istruttoria del Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica del 22 giugno 2020, Allegato A alla presente delibera;

RITENUTO:

- di non accogliere la richiesta di proroga inoltra dalla Ditta Gasparini Anna in data 28 giugno 2019 prot. n. 1216 (numero d'ordine 7), in quanto trattasi di un'area di modestissima superficie, non collegata topograficamente alla restante porzione della zona territoriale omogenea C2PER/3 dell'ambito territoriale omogeneo "3 Reschigliano - S.Andrea", indicata nel Piano degli Interventi, pure oggetto di richiesta di proroga. In particolare, quest'ultima, risulta comunque collegabile funzionalmente alla viabilità principale rappresentata dalla Via Caltana, come da previsione del PI.
- spettante alla stessa Ditta il rimborso del contributo versato contestualmente alla presentazione della richiesta di proroga, pari a Euro 8,00;

CONSIDERATO che tutte le restanti n. 17 richieste di proroga, sono state valutate accoglibili, per quanto esposto nella citata relazione del Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica, in quanto:

- risultano sufficientemente motivate;
- consentono, in taluni casi, la formazione dei piani urbanistici attuativi, anche per porzioni dell'ambito territoriale delle zone di espansione definite nelle cartografie del Piano degli Interventi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 11, punto 11.2, delle Norme Tecniche Operative del PI;
- rientrano pienamente nei dettami delle disposizioni del citato articolo 18, comma 7 bis, della legge regionale n. 11 del 2004 e s. m.;
- per esse è stato versato, il contributo correttamente determinato nella misura dello 0,5% del valore delle aree, considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU, come da disposizioni della citata delibera di Giunta comunale n. 173 del 2017;

DATO ATTO che con riferimento alle disposizioni della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, recante "*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 - norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*", l'ammontare della superficie complessiva di tutte le aree oggetto di proroga, rientra nella quantità massima di consumo di suolo fissata, per il Comune di Campodarsego, con la delibera di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018;

RITENUTO pertanto di accogliere le istanze, ritenute ammissibili e quindi autorizzare la proroga della previsione relativa alle aree di espansione, come individuate nelle grafie della variante generale al Piano degli Interventi, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 21 maggio 2014, così come avanzate dagli aventi titolo, il tutto come compendiatore:

- nel prospetto allegato alla relazione del Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica del 22 giugno 2020, Allegato A alla presente delibera;
- nel fascicolo denominato "Piano degli Interventi. Ricognizione delle aree di espansione oggetto di proroga (ai sensi dell'articolo 18, comma 7bis, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni)", all'uopo redatto dal Settore Edilizia Privata e Urbanistica. Detto documento, depositato presso il medesimo Settore, costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, anche se non materialmente allegato;

PRESO ATTO, altresì, che le previsioni relative ad aree di espansione soggette a strumenti urbanistici attuativi non approvati, individuate con la variante generale al Piano degli Interventi, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 21 maggio 2014, per le quali non è stata richiesta la proroga nei termini, sono decadute e fino alla nuova disciplina urbanistica da approvarsi da parte del Comune, si applicano le disposizioni dell'articolo 33 della più volte citata legge regionale n. 11 del 2004 il quale recita:

“Art. 33 – Aree non pianificate.

1. Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all'articolo 18, comma 7.

2. Nelle aree non pianificate esterne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona agricola limitatamente alla residenza.

3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica n. 380 del 2001.”;

DATO ATTO che l'argomento di cui alla presente deliberazione, è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 17 aprile 2020;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere, riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado, per quanto di loro conoscenza, e che in tal caso l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi degli Amministratori o di loro parenti o affini fino al quarto grado;

INVITATI pertanto i Consiglieri comunali ad astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione delle parti in cui sussista una correlazione immediata e diretta, fra il contenuto della presente deliberazione e specifici interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado;

VISTI:

- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e in particolare gli articoli 6 e 18;
- il vigente statuto comunale;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri, ai sensi dell'articolo 49, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto delle pervenute istanze di proroga, in tutto o in parte, delle previsioni delle aree di espansione, con piani urbanistici attuativi non approvati, individuate con la variante generale al Piano degli Interventi, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 21 maggio 2014;
3. di autorizzare, per le motivazioni in premessa evidenziate, ai sensi dell'articolo 18, comma 7bis, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e successive modificazioni, la proroga della previsione relativa alle aree di espansione di cui sopra, ritenute ammissibili, così come elencate e perimetrate:
 - nel prospetto allegato alla relazione del Responsabile del Settore Edilizia Privata e

Urbanistica del 22 giugno 2020, Allegato A alla presente delibera;

- nel fascicolo denominato "Piano degli Interventi. Ricognizione delle aree di espansione oggetto di proroga (ai sensi dell'articolo 18, comma 7bis, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni)", all'uopo redatto dal Settore Edilizia Privata e Urbanistica, agli atti del medesimo Settore, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, anche se non materialmente allegato;

4. di non accogliere la richiesta di proroga inoltrata dalla Ditta Gasparini Anna in data 28 giugno 2019 prot. n. 1216, per le motivazioni in premessa esposte, con conseguente riconoscimento del rimborso dovuto alla medesima Ditta del contributo versato contestualmente alla richiesta di proroga;
5. di dare atto che, per le aree come sopra prorogate, gli aventi titolo sono tenuti a corrispondere al Comune il contributo di cui al citato articolo 18, comma 7bis, della legge regionale n. 11 del 2004, e s. m., entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale.
L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto della presente proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 18, della stessa legge regionale n. 11 del 2004 e s. m.;
6. di dare atto che le somme introitate a titolo di contributo di cui al ridetto articolo 18, comma 7bis, della legge regionale n. 11 del 2004, e s. m., sono state accantonate in apposito capitolo del Bilancio di previsione 2019-2021, con vincolo di destinazione ad interventi di rigenerazione urbana sostenibile e di demolizione, sulla base dei criteri e degli obiettivi di recupero, da definirsi da parte della Giunta Regionale con proprio provvedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14;
7. di dare atto, altresì, che le somme da introitare negli anni successivi, a titolo di contributo di cui dell'articolo 18, comma 7bis, della legge regionale n. 11 del 2004, e s. m., saranno accantonate in apposito capitolo del Bilancio relativo agli anni successivi, con vincolo di destinazione come da disposizioni del ridetto articolo 18, comma 7bis;
8. di prendere atto che per le aree di espansione, definite dal Piano degli Interventi, soggette a strumenti urbanistici attuativi, non approvati, per le quali non è stata richiesta proroga sono decadute e, fino alla nuova disciplina urbanistica da adottarsi da parte del Comune nei termini di cui all'articolo 18, comma 7, della legge regionale n. 11 del 2004 e s. m., si applicano le disposizioni dell'articolo 33 della legge regionale medesima.
9. di demandare al Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica, ogni successivo adempimento necessario a dare esecuzione alla presente delibera;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione del sito internet istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione trasparente":
 - sotto-sezione di secondo livello "Provvedimenti organi indirizzo-politico";
 - sotto-sezione di secondo livello "Pianificazione e governo del territorio";ai sensi di quanto disposto dagli articoli 23 e 39 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'Assessore all'Urbanistica Fabio Marzaro illustra l'argomento.

Il Presidente invita l'Assessore Fabio Marzaro a leggere i nominativi dei soggetti richiedenti la proroga al fine di consentire ai consiglieri di valutare l'eventuale obbligo di astensione.

L'Assessore Marzaro procede con la lettura di nominativi.

Non essendoci ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente dà per letta la proposta di deliberazione e la pone ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Udita la relazione;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la suesesa proposta di deliberazione che riporta la seguente votazione:

voti favorevoli: 13

contrari: 0

astenuti: 2 (Zago Daniele, Calzavara Chiara)

a al fine di consentire ai consiglieri di valutare l'eventuale obbligo di astensione. legalmente espressi peralzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente.

SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

OGGETTO DELLA PROPOSTA: LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11, ARTICOLO 18, COMMA 7BIS. PIANO DEGLI INTERVENTI. DETERMINAZIONI SULLE ISTANZE DI PROROGA DELLE PREVISIONI DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI ESPANSIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18/8/2000 si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità tecnica:**

favorevole sfavorevole condizionato non dovuto

data parere: 24-06-2020

Il Responsabile del Servizio
arch. Mario Vizzini

• **in ordine alla regolarità contabile:**

favorevole sfavorevole condizionato non dovuto

data parere: 24-06-2020

Il Responsabile del Servizio
d.ssa Elena Ambrosi

- per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
Mario Pistore

IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Natalia Nieddu

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per 15 giorni consecutivi, decorrenti da oggi.

Addi'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI
AMMINISTRATIVI
d.ssa Marina Cagnin

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 ,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

Li'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
d.ssa Marina Cagnin

